XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 176 del 2 agosto 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

MATTIA – LA PENNA

———

"***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI***"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV - I – II – V – VI – VII – VIII – X - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0026573.I.07-06-2019 - 22:58

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"Disposizioni in materia di politiche giovanili"

di iniziativa dei Consiglieri

Eleonora MATTIA

Salvatore LA PENNA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0025573 - 02-08-2019 - 12:58

RELAZIONE

Secondo il *Making Commitments Matter: Toolkit for young people to evaluate national youth policy* delle Nazioni Unite, possono definirsi giovani le "*persone tra i 15 ed i 24 anni di età*" che "*hanno desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente alla vita delle società a cui appartengono in tutto il mondo. Sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va assicurato loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento della loro società. Si trovano di fronte ad un paradosso:* ***prendere parte ed integrarsi nelle attuali società, ma contemporaneamente esserne una forza di trasformazione***".

La presente proposta di legge, redatta partendo da questa definizione e in adesione alle linee europee sulle politiche giovanili, è il frutto di un'analisi delle necessità e dei bisogni delle nuove generazioni.

Anzitutto, essa si rivolge ad una platea di persone tra i 14 e i 35 anni. Nella società che viviamo, non possiamo non riconoscere che si è considerati giovani – soprattutto per la discontinuità delle carriere lavorative – ben oltre i 24 anni, quando troppo poco spesso si è già autonomi rispetto alla famiglia di origine.

Si è quindi cercato di considerare questo mutamento sociale per cercare di dare risposte concrete alle aspirazioni dei giovani e per favorire la loro partecipazione alla vita sociale, economica e politica della Regione Lazio e dell'Italia. Ciò coinvolgendo gli enti territoriali quali istanze naturalmente più vicine ai cittadini e valorizzando le esperienze che la Regione Lazio ha messo in campo negli ultimi anni in favore delle giovani generazioni.

Con queste premesse, il testo della proposta di legge regionale concernente "*Disposizioni in materia di politiche giovanili*" consta di 5 titoli e 25 articoli.

Il titolo I, dedicato ai "*Principi generali*" (artt. 1 e 2), individua l'oggetto della proposta di legge, elencando le finalità della stessa e i destinatari delle disposizioni ivi contenute.

Il titolo II, denominato "*Funzioni amministrative, programmazione e di coordinamento*" (artt. 3 - 7), ripartisce le funzioni amministrative svolte dalla Regione e dai Comuni, introducendo lo strumento di programmazione del "*Piano triennale giovanile*" nel quale è stata inserita **un'apposita sezione dedicata agli adolescenti** quali autonomi destinatari di interventi e azioni regionali. Si è cercato, quindi, di individuare azioni che prevedano l'ascolto degli stessi e delle loro famiglie, la loro sensibilizzazione ad un **utilizzo responsabile della tecnologia e la loro educazione civica e democratica**. Il titolo, inoltre, contiene anche una disposizione la "*Cabina di regia per le politiche giovanili*" con funzioni di coordinamento e definizione di proposte da inserire all'interno del suddetto Piano.

CRI. REGISTRO UFFICIALE.0020573.I.02-08-2019.U.12:18

Il titolo III, denominato "*Politiche ed interventi regionali*" (artt. 8 - 18), contiene disposizioni volte a:

a) diffondere le informazioni circa le opportunità per i giovani di studio, di orientamento, di formazione e di lavoro a livello locale, nazionale ed europeo attraverso il "*Portale Giovani*";

b) ridurre e **contrastare l'abbandono scolastico** in collaborazione con l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), nonché finanziare progetti rivolti a giovani non coinvolti in percorsi scolastici, universitari, di formazione ovvero privi di occupazione (i cosiddetti NEET);

c) individuare e **concedere spazi di aggregazione** ai soggetti del Terzo Settore che agiscono in rappresentanza delle giovani generazioni;

d) favorire la **mobilità regionale, interregionale e internazionale** delle giovani generazioni e istituendo la "***Carta regionale del giovane europeo***" per favorire l'accesso sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo a prestazioni e servizi per alloggi, musei, teatri, librerie e altri servizi culturali;

e) facilitare **l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autoimprenditorialità dei giovani** anche grazie alla collaborazione con l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e con i Centri per l'Impiego e alla concessione di abbattimenti dell'IRAP e di altre premialità alle imprese che assumono giovani al termine del periodo di tirocinio, iscritti al Programma Garanzia Giovani o che abbiano svolto il servizio civile o anche alle imprese giovanili, anche agricole;

f) implementare lo **sviluppo dell'industria creativa** e l'offerta culturale della Regione attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili in tutti i campi della creatività;

g) concedere, a seconda delle condizioni economiche, **contributi a fondo perduto, individuali o di coppia, per la locazione o l'acquisto dell'abitazione ovvero garanzie fideiussorie per agevolare l'accesso al credito**.

Il titolo IV, denominato "*Strumenti attuativi*" (artt. 19 e 20), contiene disposizioni che istituiscono il "*Forum regionale giovanile*" quale organismo stabile di raccordo tra la Regione, gli enti locali e le giovani generazioni, con il compito di formulare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale, di monitorare e relazionare alla commissione consiliare competente sullo stato della condizione giovanile, nonché di esprimere parere sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione vertenti in materia di politiche giovanili.

Il titolo V, dedicato alle "*Disposizioni finali e transitorie*" (artt. 21 - 25), detta invece disposizioni attuative, transitorie e finali e prevede l'abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0027573 - I - 02-08-2019 - R - 2 - 5

Titolo I
Principi generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce nei giovani una risorsa per i territori e per il progresso della società.
2. La Regione, in attuazione delle raccomandazioni europee contenute nel Libro Bianco della gioventù europea, nella Carte europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltreché degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020:
   a) promuove il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle politiche pubbliche mediante il sostegno di forme di cittadinanza attiva;
   b) determina la programmazione regionale in ambito di politiche giovanili in sinergia con i giovani e con i loro organismi di rappresentanza e attività;
   c) favorisce la partecipazione dei giovani alla vita sociale, lavorativa e politica e, in particolare, alla vita amministrativa degli enti locali, anche attraverso gli strumenti di partecipazione istituzionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale);
   d) analizza ed approfondisce, in sinergia con i giovani e con i loro organismi di rappresentanza e attività, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
   e) promuove, in sinergia con i comuni, interventi volti alla riduzione della dispersione scolastica, favorendo il più ampio esercizio del diritto allo studio anche attraverso il riconoscimento di borse di studio;
   f) promuove misure e interventi per il recupero dei giovani inattivi in quanto non coinvolti in percorsi scolastici, universitari, di formazione ovvero privi di occupazione;
   g) promuove un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
   h) promuove l'educazione alla legalità e alla non discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sull'orientamento religioso, sull'orientamento sessuale, sulla condizione personale e sociale;
   i) favorisce pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro e contrasta l'emarginazione e la povertà educativa dei giovani;
   j) promuove l'associazionismo giovanile;
   k) promuove il coordinamento degli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
   l) promuove, ai sensi della l.r. 20/2007, la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;
   m) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria e del lavoro, anche in continuità con il servizio civile svolto ai sensi della legge regionale 14 luglio 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale);

n) promuove l'attivazione di una rete regionale per le politiche giovanili, di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, nonché i soggetti del terzo settore, al fine di realizzare azioni integrate nei confronti dei beneficiari;

o) favorisce l'emancipazione abitativa dei giovani.

3. La Regione attua la presente legge in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché i soggetti pubblici e i soggetti del Terzo settore che operano nell'ambito delle politiche e delle attività giovanili.

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0027573.I.02-08-2019.h.12:38

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi della presente legge i giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati.

CRL - REG. ES. 50 - UFFICIALE - 0025572 - 07-08-2019 - 23 - E

Titolo II
Funzioni amministrative, programmazione e di coordinamento

Art. 3
(Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) approva il piano triennale delle politiche giovanili di cui all'articolo 5, garantendo la trasversalità delle politiche giovanili in ogni ambito di programmazione e azione regionale e favorendo il coinvolgimento degli enti locali;

b) assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali e dai soggetti del Terzo settore nel campo delle politiche giovanili secondo le finalità disposte dalla presente legge;

c) promuove appositi interventi diretti a ridurre l'abbandono scolastico;

d) mette a disposizione spazi e strutture adeguate per il sostegno e l'orientamento studentesco e lavorativo dei giovani;

e) promuove la mobilità regionale, interregionale e internazionale delle giovani generazioni;

f) promuove interventi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso il sostegno alle imprese che assumono giovani;

g) sostiene progetti per l'emersione e il superamento dell'inattività di giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni;

h) promuove l'emancipazione abitativa dei giovani.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0020573.I.02-08-2019.h.12:18

Art. 4
(Comuni)

1. I comuni, anche in forma associata, svolgono le funzioni svolgono le funzioni previste dalla presente legge ed in particolare:

a) attuano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile nell'ambito della programmazione regionale e/o provinciale in materia di politiche giovanili;

b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili;

c) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione giovanile, anche concedendo immobili di proprietà comunale in comodato gratuito;

d) favoriscono gli scambi culturali, la partecipazione attiva e il dialogo tra e con la popolazione giovanile e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche promuovendo l'attuazione della l.r. 20/2007;

e) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e delle loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione e coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0020573 - 02-08-2019 - 12:39

Art. 5

(Piano triennale giovanile)

1. La Regione approva il piano triennale delle politiche giovanili, di seguito denominato piano, in raccordo con gli atti di programmazione relativi alla formazione, al lavoro, alla cultura, allo sport, all'agricoltura, allo sviluppo dell'industria creativa, al diritto allo studio, alle politiche sociali e alle politiche abitative.

2. Il piano definisce la programmazione delle politiche e degli interventi previsti dalla presente legge ed individua in particolare:

a) la tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti del Terzo settore;

b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia di politiche giovanili;

c) la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 24 per ambiti tematici di intervento;

d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi e benefici previsti dalla presente legge, garantendo adeguate forme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente in materia.

4. Il piano contiene un'apposita sezione dedicata gli adolescenti, quali autonomi destinatari di interventi e azioni regionali, finalizzata ad attuare le seguenti azioni:

a) promuovere l' istituzione di spazi di ascolto di giovani adolescenti e dei genitori, eventualmente anche all'interno dei consultori di cui alla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15 ("Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili") su problematiche relative alla sfera personale, all'accettazione di sé, al rapporto con la famiglia e con la scuola con personale dedicato e adeguatamente formato, con relativo numero di recapito telefonico di ascolto e aiuto anche a distanza e con la creazione di piattaforme di contatto informatico;

b) sensibilizzare all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione ai fini di contrastare e recuperare l'alienazione e l'isolamento sociale;

c) promuovere nelle istituzioni scolastiche percorsi per lo sviluppo della coscienza costituzionale, democratica e civile, la lotta al metodo mafioso e intimidatorio e la diffusione della cultura della legalità.

5. Le domande per la concessione dei contributi, previsti dalla presente legge, sono presentate, previo avviso pubblico, alla direzione regionale competente.

Art. 6

(Predisposizione ed approvazione del piano triennale giovanile)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la proposta di piano da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale e nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del piano, presenta al Consiglio regionale la proposta del piano per il triennio successivo, che è predisposta ed approvata con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione del nuovo piano resta la validità del precedente piano.
4. Il piano può essere annualmente aggiornato, con deliberazione della Giunta, previo parere della commissione consiliare competente, anche a seguito dei dati evidenziati della relazione di cui all'articolo 22, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle specifiche disposizioni statali in materia.
5. I comuni si uniformano ai contenuti del piano triennale giovanile ai sensi dell'articolo 5.

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0020573.I.02-08-2016-h.12:16

Art. 7

(Cabina di regia per le politiche giovanili)

1. La Regione istituisce, presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per le politiche giovanili, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti:

a) coordinare le finalità e gli interventi di cui all'articolo 1;

b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 5.

2. La composizione della cabina di regia è individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

3. La partecipazione ai lavori della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

4. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della cabina di regia è assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di politiche giovanili.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0020573 - 02-06-2016 - 12:59

Titolo III
Politiche ed interventi regionali

Art. 8
(*Portale Giovani*)

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per le giovani generazioni ai fini di acquisire conoscenza e consapevolezza della condizione giovanile e di cogliere le opportunità di studio, di orientamento, di formazione e di lavoro a livello locale, nazionale ed europeo.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera il "*Portale Giovani*" quale strumento di condivisione di informazioni, progetti, idee e di diffusione di informazioni su iniziative relative agli ambiti della cultura, dell'istruzione, del lavoro, della mobilità, del turismo e del tempo libero.
3. La Regione promuove:

a) il costante raccordo tra il Portale Giovani e le Università, le biblioteche pubbliche, le istituzioni scolastiche, gli sportelli per l'orientamento regionali, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti in favore delle giovani generazioni;

b) la messa in rete, anche attraverso i collegamenti con il Portale Giovani, dei siti internet che riguardano le politiche giovanili, dei soggetti del Terzo Settore che si occupano di politiche giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

CRP - REGISTRO UFFICIALE - 0025675 - 02-08-2019 - 15:25 - 58

Art.9

(Diritto allo studio e riduzione della dispersione scolastica)

1. La Regione riconosce il diritto allo studio come diritto fondamentale dell'uomo e ne rende effettivo il godimento, prevedendo il riconoscimento di borse di studio e attuando interventi anche in via sperimentale per ridurre l'abbandono scolastico, garantendo l'ascolto dei giovani e delle loro famiglie.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riconosciute agli studenti più meritevoli anche in base alle condizioni economiche del nucleo familiare secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.
3. Gli interventi di cui al comma 1 diversi dalla concessione di borse di studio possono consistere in percorsi educativi personalizzati, sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di rinforzo scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
4. La Regione attua gli interventi di cui al comma 1 in collaborazione con l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) nell'ambito dei progetti di orientamento e formazione dallo stesso gestiti.
5. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di un protocollo di intesa con gli organismi di rappresentanza degli enti locali per svolgere, attraverso i servizi sociali dei comuni, il monitoraggio e la relazione, con cadenza annuale, della situazione circa il livello di abbandono scolastico e i progetti attuati dai competenti soggetti territoriali.

CRL. REGISTRO UFFICIALE. 0057... - 26-06-2024 - 15:56

Art. 10

(Spazi di aggregazione giovanili)

1. La Regione sostiene la fruizione di spazi di libera aggregazione, spontanea o strutturata, e promuove la creazione di spazi al fine di fornire ai soggetti del Terzo Settore che si occupano di nuove generazioni luoghi di:

a) scambio di esperienze e competenze;

b) orientamento scolastico, lavorativo e professionale;

c) implementazione dell'autoimprenditorialità giovanile, anche agricola;

d) sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali attuate senza fini di lucro;

e) innovazione sociale;

f) turismo giovanile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) predispone un elenco di immobili di proprietà o nella disponibilità regionale, da concedere in uso ai soggetti del Terzo settore;

b) promuove la stipula di protocolli di intesa con gli organismi di rappresentanza degli enti locali al fine di concedere immobili da adibire a spazi di cui al comma 1 ai soggetti del Terzo settore;

c) indice un avviso pubblico, con cadenza annuale, per riconoscere contributi a fondo perduto ai soggetti del Terzo Settore per la ristrutturazione degli immobili da adibire o adibiti a spazi cui al comma 1.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0020057 - 07-08-2020 - 09:55

Art. 11

(Mobilità regionale, interregionale e internazionale e carta regionale del giovane europeo)

1. Al fine di radicare la consapevolezza sulla cittadinanza europea e di favorire l'accrescimento delle esperienze di formazione e di lavoro, la Regione promuove la mobilità regionale, interregionale e internazionale delle giovani generazioni mediante le politiche del volontariato e gli scambi in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce la "Carta regionale del giovane europeo" che, previ accordi e protocolli di intesa con le competenti autorità e con i soggetti pubblici e privati interessati, favorisce l'accesso sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo a prestazioni e servizi per alloggi, musei, teatri, librerie e altri servizi culturali.
3. La Regione, nel perseguimento dell'obiettivo di implementare l'acquisizione e il miglioramento di competenze finalizzati alla costruzione di opportunità per un qualificato inserimento occupazionale nel tessuto produttivo regionale, promuove il rientro dei giovani del Lazio successivamente alle esperienze di studio e formazione svolte in Italia o all'estero.
4. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0026573 - 02-08-2019 - 15:25 - 18

Art.12

(Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

1. Nel rispetto della normativa vigente nell'ambito delle politiche e degli interventi in materia di formazione professionale e lavoro, la Regione:

a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;

c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione collabora con l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) nell'ambito dei progetti di orientamento e formazione dallo stesso gestiti, nonché con i Centri per l'Impiego del territorio regionale.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0027550 - 26-05-2021 - 09:53 - 26

Art. 13

(Progetti rivolti ai giovani inattivi)

1. Nel rispetto della normativa vigente, la Regione sostiene l'occupazione quale elemento di sviluppo della personalità umana, promuovendo, in particolare, l'emersione e il superamento dell'inattività dei giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni non coinvolti in percorsi scolastici, universitari, di formazione ovvero privi di occupazione.
2. Sono concessi finanziamenti di progetti attuati dagli enti locali e dai soggetti del Terzo Settore in favore dei giovani di cui al comma 1.
3. I progetti di cui al comma 2 sono finalizzati alla:

a) acquisizione di competenze da parte dei beneficiari dei progetti da spendere nel mercato del lavoro secondo le esigenze registrate dai soggetti competenti;

b) inserimento dei beneficiari nei canali comunicativi e informativi relativi alle opportunità lavorative offerte dal territorio regionale.

Consiglio Regionale della Calabria - Reg. Uff. Prot. n. 0055757 del 26-09-2025 - Tit. 5 Cl. 2 Fasc. 3

Art.14

(Agevolazioni per le imprese che assumono giovani)

1. Nell'ambito del sostegno all'occupazione giovanile e ai fini della diffusione di buone pratiche, la Regione sostiene e valorizza le imprese che assumono giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa nazionale e previo avviso pubblico, la Regione concede contributi fino ad un importo pari al 100 per cento dell'IRAP relativa ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 alle imprese che assumono giovani al termine del periodo di tirocinio ovvero iscritti al Programma Garanzia Giovani ovvero che abbiano svolto il servizio civile ai sensi della l. r. n. 5/2017.
3. Alle imprese di cui al comma 2, è riconosciuta una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.
4. I contributi previsti dalla presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

SEL - REGISTRO UFFICIALE.0025373.I.02-06-2019-h.22:56

C.R.L. - REGISTRO UFFICIALE - 0020573 - 02-08-2019 - 15:32:38

Art.15

(Promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'innovazione scientifico-tecnologica e del ricambio generazionale in agricoltura)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, valorizza l'imprenditorialità giovanile quale elemento per lo sviluppo dell'economia e del contesto sociale regionale, anche implementando l'offerta formativa regionale con percorsi rivolti ad aspiranti giovani imprenditrici e giovani imprenditori.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono, in particolare, volti all'incremento della competitività, dell'innovazione del sistema produttivo regionale e dell'internazionalizzazione delle imprese, nonché alla sensibilizzazione e al maggiore coinvolgimento delle giovani nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione:

a) promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli istituti scolastici secondari per favorire i percorsi scolastici extracurriculari e l'alternanza scuola-lavoro sulle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

b) favorisce il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole, predisponendo un elenco di fondi di proprietà o nella disponibilità regionale, da assegnare a giovani che vogliono avvicinarsi all'agricoltura, agevolando l'accesso al capitale fondiario da parte dei giovani agricoltori, incentivando i processi di ricomposizione fondiaria e promuovendo tecniche innovative per la produzione agricola.

4. Per il sostegno alla costituzione di nuove imprese giovanili, all'innovazione o all'internazionalizzazione delle stesse, sono concessi a giovani imprenditori che abbiano raggiunto la maggiore età agevolazioni e contributi a fondo perduto.
5. Alle imprese giovanili, è comunque riconosciuta una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0020573.I.02-08-2019-h. 12:36

Art. 16

(Promozione dell'industria creativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, riconosce il valore e le potenzialità della creatività giovanile, promuovendo la sinergia tra i tutti gli ambiti di produzione artistica e creativa quale fattore di crescita dell'industria creativa e dell'economia regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua progetti per:

a) costruire un sistema dell'industria creativa laziale, sviluppando sinergie tra tutti i settori della produzione creativa;

b) diffondere i talenti e le eccellenze dei giovani creativi, sostenendo la produzione e la distribuzione degli elaborati artistici, anche attraverso pubblicazioni, materiale pubblicitario e d'intesa con emittenti televisive e radiofoniche.

Art. 17

(*Autonomia abitativa dei giovani*)

1. La Regione promuove l'emancipazione abitativa dei giovani attraverso interventi di sostegno alla loro autonomia.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione eroga a favore di giovani coppie coniugate, unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) i cui componenti abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché a giovani aventi la medesima età, contributi a fondo perduto:

a) per il pagamento del canone di locazione per un periodo massimo di tre anni;

b) per l'acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni.

3. Gli immobili oggetto di locazione o di compravendita di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere ubicati nel territorio della Regione.

4. I beneficiari dei contributi:

a) devono essere residenti nel Lazio da almeno due anni, nel caso di istanza di contributo per il pagamento del canone di locazione;

b) non possono essere titolari di un reddito ISEE superiore ad euro 15.000,00.

REGISTRO UFFICIALE U.0020573 - 02-08-2019

Art. 18

(Fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa)

1. Per le giovani coppie di cui all'articolo17, comma 2, nonché per i giovani maggiorenni e minori di anni 35, esclusi dai contributi di cui all'articolo17, purché titolari di un ISEE non superiore ad euro 20.000,00, è istituito il Fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Fondo concede garanzie fideiussorie, a prima richiesta, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari a copertura di una somma non superiore ad euro 75.000,00 per agevolare i soggetti di cui al comma 1 nell'accesso al credito.
3. I mutui oggetto della garanzia del Fondo non potranno eccedere gli euro 200.000,00 ed essere concessi per abitazioni diverse dalla prima e per immobili di lusso.
4. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana per consentire ai soggetti di cui al comma 1 l'accesso al credito bancario a tassi di interessi agevolati.

CRL, REG.TO PO UFFICIALE.0057572.07-08-2020-15:52:35

Titolo IV
Strumenti attuativi

Art. 19
(Forum regionale giovani)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Forum regionale giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di raccordo tra la Regione, gli enti locali e le giovani generazioni.
2. Il Forum è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed è composto da un numero massimo di sessanta membri, di cui un rappresentante effettivo e un supplente per ogni:
a) organizzazione giovanile dei partiti politici e dei movimenti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;
b) associazione studentesca ed universitaria;
c) organizzazione sindacale di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentativa;
d) soggetto del Terzo Settore purché costituito da almeno un anno ed operante sul territorio regionale nell'ambito delle politiche giovanili.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, sono membri di diritto del Forum:
a) i consiglieri o gli assessori comunali o municipali competenti in materia di politiche giovanili o loro delegati;
b) i presidenti dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani e dei bambini e dei ragazzi istituiti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale).
4. I membri di cui al comma 2 sono designati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.
5. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione per l'intera durata della legislatura.
6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con proprio regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti.
8. Alle riunioni del Forum possono partecipare il presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili e gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto delle riunioni.

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0020573.I.02-08-2019-15:12:39

Art. 20
(Compiti del Forum)

1. Il Forum svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte in materia di politiche giovanili alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;

b) su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale esprime parere sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione vertenti in materia di politiche giovanili;

c) predispone relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile anche al fine di sottoporle alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

SRL - REGISTRO UFFICIALE - 0005573 - 02-08-2016 - 09:52 - USC

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 21
(*Regolamento attuativo*)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione delle politiche e degli interventi previsti dalla presente legge in cui sono disciplinate anche le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei contributi erogati.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0020573 - 11-03-08-2019 - 15:52:59

Art. 22
(Relazione)

1. La Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, riferisce, alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni della presente legge.
2. Il Presidente del Forum può essere invitato a partecipare alle sedute in cui è illustrata la relazione di cui al comma 1.

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0027055 - 19-06-2025 - 15:52

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:

a) legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani);

b) articolo 8, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale);

c) articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 relativo a modifiche all'articolo 2 della l.r.29/2001;

d) articolo 2, comma 172 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relativo a modifiche all'articolo 4 della l.r. 29/2001.

CRL - REGISTRO UFFICIALE U0025753 - 03-08-2020 - 15:58

Art. 24

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro….., si provvede, a decorrere dall'anno 2019, mediante lo stanziamento pari a ……, euro iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2019-2021, di cui al programma … "……" della missione … "……".

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.